

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

Categoria V Classe IV

---

---

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi ( TARES ).**

---

---

L'anno **2013** e questo giorno **11** del mese di **novembre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 05.11.2013 n. 14405 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Presidente Avv. **Giuseppina Chianese**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° **15** ed assenti, sebbene invitati, n° **2**

1. BRASIELLO Vincenzo – Sindaco				<i>presente [X] assente [ ]</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LANDOLFO Giovanni	X		10.	D'APONTE Carmine	X	
3.	DI BERNARDO Gaetano		X	11.	DE SANTIS Giovanni Pietro		X
4.	MIELE Guido	X		12.	RENNELLA Angelo	X	
5.	CIMMINO Hermine	X		13.	FACCENDA Tammaro	X	
6.	CHIANESE Giuseppina	X		14.	BRISSETTI Gennaro	X	
7.	MERENDA Alessandro	X		15.	RUGGIERO Giovangiuseppe	X	
8.	GERVASIO Tammaro	X		16.	IOVINE Pasquale	X	
9.	CHIARIELLO Antonio	X		17.	D'ERRICO Arcangelo	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Domenico De Biase, Fortuna Ebano, Francesco Iannucci, Giovanni Napoli;

Giustificano l'assenza i Signori: \_\_\_\_\_

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa VANIA DE COCCO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi al quarto punto dell'ordine del giorno, «*Approvazione del Regolamento del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)*».

Interviene il consigliere Rennella che dà lettura di una dichiarazione di voto contrario che consegna al Segretario e che si allega al presente verbale sotto la lettera B, per formarne parte integrante e sostanziale.

Il consigliere D'Aponte ricorda, in qualità di Presidente della Commissione che ha esaminato il regolamento, che i lavori si sono svolti in armonia anche con la minoranza. È stata inserita un'agevolazione proposta dal consigliere Cimmino, così come potevano essere inserire altre agevolazioni che avrebbero, però, comportato un minor gettito per l'Ente. La TARES avrebbe avuto maggior successo se i rifiuti fossero stati tracciati.

Il consigliere Iovine ricorda che il regolamento TARES scadrà il 31.12.2013, soppiantato da un altro tributo dall'anno prossimo. Ma comunque si chiami il tributo, questo a Grumo sarà sempre caro perché il servizio di smaltimento rifiuti è caro. Un problema riguarda le pertinenze, nel regolamento si afferma che tutte le pertinenze sono soggette a tassazione, a meno che non si dimostri che non vi è produzione di rifiuto. Si propone di emendare il regolamento come riportato nel documento che consegna al Segretario.

L'assessore De Biase ricorda il lavoro fatto dalla Commissione e la partecipazione del regolamento alle associazioni di categoria. La volontà dell'Amministrazione è stata quella di favorire le classi sociali meno abbienti. Sono state fatte delle scelte dettate dalla consapevolezza che le risorse sono scarse. Invita il Consiglio ad approvare il regolamento all'unanimità, dimostrando che tutti insieme, maggioranza e opposizione, si è lavorato per agevolare i ceti sociali meno abbienti. La proposta di emendamento del consigliere Iovine non potrà essere accolta perché andrebbe ad incidere sul piano finanziario, in questo momento non valutabile.

Il consigliere D'Aponte ritiene che la proposta di emendamento non possa essere accolta anche perché richiederebbe il parere dei revisori. Dichiaro quindi voto contrario alla proposta di emendamento.

Il consigliere Gervasio ricorda che il regolamento TARES decorre dal 1° gennaio 2013. Inoltre, sostiene che alcuni punti dell'emendamento proposto dal consigliere Iovine non comportano una modifica del piano tariffario, per cui potrebbero essere votati. Eventualmente, poi, in un secondo momento, potrà essere modificato il regolamento.

L'assessore De Biase ritiene che la proposta di emendamento oltre ad essere pervenuta fuori tempo massimo, perché necessita dei pareri tecnici, del parere dei Revisori, comporta una modifica al Bilancio e impattando sullo stesso è irricevibile, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità comunale.

La seduta si sospende alle ore 22,15, su decisione unanime del Consiglio.

Si riprende alle ore 22,30. Presenti 15, assenti 2 (Di Bernardo, De Santis).

Il consigliere Iovine dichiara che è disposto a ritirare l'emendamento purché l'argomento venga trattato entro il 30 novembre, insieme con l'assestamento.

A questo punto, non essendovi altri interventi, il Presidente pone quindi a votazione la proposta di deliberazione.

Il consigliere Cimmino dichiara di astenersi dal voto.

Il consigliere Brisetti dichiara di astenersi dal voto.

Il consigliere Iovine annuncia il proprio voto favorevole.

Presenti e votanti 15; con voti favorevoli 9, contrari 4 (Landolfo, Miele, Rennella, D'Errico), astenuti 2 (Cimmino, Brisetti), resi per alzata di mano da parte dei presenti:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione sopra riportata:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Alle ore 22,40 lasciano l'aula i consiglieri Landolfo, Cimmino, Miele, Rennella, D'Errico. Presenti 10.


### Regolamento Tares

In commissione avevo chiesto una maggiore attenzione ed un maggiore sforzo per regolamentare la tassa in maniera più equa per i cittadini. Questo non è stato fatto e addirittura l'ass. è sempre stato assente in commissione.

Ritengo che tale comportamento sia molto grave e denoti uno scarso interessamento ai problemi dei grumesi che in un periodo di crisi sono molto in difficoltà.

Faccio pure la mia dichiarazione di voto:

Voto contrario in quanto come ho detto prima l'amministrazione non è venuta in contro alle esigenze economiche dei cittadini tartassandoli ulteriormente.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Assessore al Bilancio e Tributi – Dott. Domenico De Biase

### Approvazione del Regolamento del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi ( TARES )

**VISTO** l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

**RILEVATO** che ai sensi del comma 46, del predetto articolo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, pur sopravvivendo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

**VISTO** l'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, espressamente richiamato dall'art. 14 del D.L. 201/2011, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, disponendo, al comma 1: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**CONSIDERATO** che il comma 2 del predetto art. 52 sancisce che. "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTA** l'art. 8, comma 1, del D.l. 31/08/2013 n. 102, che ha differito al 30 Novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 dei Comuni;

**CONSIDERATO** che il tributo suddetto dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";

**PRESO ATTO** che l'obbligazione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Grumo Nevano, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;

**ATTESO** che soggetto passivo è individuato in chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**VISTE** le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate dal richiamato articolo 14, del D.L. n. 201/2011;

**RILEVATO** che la norma istitutiva della TARES detta specifiche disposizioni per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti, suddividendo questi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche, con l'ulteriore articolazione in sottocategorie aventi omogenea potenzialità di produrre il rifiuto;

**ATTESO** che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

**CONSIDERATO** che oltre alle tariffe come sopra determinate la tassazione prevede anche l'applicazione di una maggiorazione nella misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile, con facoltà di portare tale misura ad euro 0,40 mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, con cui è possibile graduarla in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

**ATTESO** che l'ulteriore maggiorazione a favore del Comune è sospesa per l'anno 2013;

**EVIDENZIATO** che il nuovo tributo ha natura di tassa, per la parte destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, mentre ha natura di imposta per la parte tesa a finanziare i "servizi indivisibili" del Comune;

**CONSIDERATO** che il legislatore ha previsto specifiche casistiche per l'applicazione di agevolazioni, da adottare con regolamento comunale;

**RILEVATO** che questa amministrazione ha intenzione di adottare le seguenti agevolazioni:

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:

- a. del 5 per cento per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- b. del 5 per cento per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
- c. del 5 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
- d. del 5 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.

La riduzione di cui alla lettera e) è cumulabile con le riduzioni già previste alle lettere precedenti.

2. Vengono introdotte le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:

- a. Riduzione della tariffa del 30% per i locali destinati ad abitazione principale ed occupati da nuclei familiari titolari di unico reddito, derivante da pensione, di ammontare non superiore alla pensione minima;
- b. Riduzione della tariffa del 30% per i locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o superiore a 65 anni con invalidità civile non inferiore al 67% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali, aventi un ISEE che non deve superare € 12.000,00. L'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;
- c. Esenzione totale per locali ed aree occupate da organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge n. 266/91, che sono iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 6 della su indicata legge.

**VERIFICATO** che il regolamento dovrà disciplinare le modalità di gestione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, quali il termine per presentare la denuncia di inizio/fine occupazione ed il termine per il pagamento del tributo;

**RILEVATO** che la delibera che approva il regolamento per la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RIMARCATO** che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**VISTA** la bozza allegata al regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che si intende approvare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;


## **PROPONE**

- 1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

- 2) di approvare l'allegata bozza di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2013;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa.

Addì


l'Assessore al Bilancio  
Dott. Domenico De Biase



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 5/11/13


IL CAPO SERVIZIO ISTRUTTORE  
dott. Raffaele Campanile




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 5/11/13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
dott. Raffaele Campanile





**CITTÀ DI GRUMO NEVANO**  
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

*Al*

*st*

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_.\_\_.2013

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione del tributo annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

### **CAPO II**

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES**

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Piano Finanziario

### **CAPO III**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 20 – Utenze domestiche
- Art. 21 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 22 – Utenze non domestiche
- Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche

### **CAPO IV**

#### **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 24 – Criteri per le riduzioni
- Art. 25 – Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 26 – Mancato svolgimento del servizio
- Art. 27 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

### **CAPO V**

#### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

- Art. 28 – Tributo giornaliero
- Art. 29 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

### **CAPO VI**

#### **APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE**

- Art. 30 – Copertura dei costi dei servizi indivisibili
- Art. 31 – Tributo provinciale

### **CAPO VII**

#### **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

- Art. 32 – Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Art. 33 – Termini per il pagamento del tributo
- Art. 34 – Versamento del tributo
- Art. 35 – Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 36 – Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 37 – Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 38 – Funzionario responsabile del tributo

### **CAPO VIII**

#### **ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

- Art. 39 – Accertamenti
- Art. 40 – Sanzioni
- Art. 41 – Contenzioso

### **CAPO IX**

#### **NORME TRANSITORIE**

- Art. 42 - Disposizioni finali e transitorie

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Istituzione della tassa annuale**

1. Nel territorio comunale del Comune di Grumo Nevano è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..
2. La predetta entrata, di natura tributaria, deve consentire la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 12, del richiamato articolo 14.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, stabilita dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dal regolamento previsto al comma 12, del medesimo articolo 14, sostituito, in via transitoria, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, titolato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

### **Art. 3**

#### **Soggetto attivo**

1. Il Comune di Grumo Nevano è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

### **Art. 4**

#### **Soggetto passivo**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

### **Art. 5**

#### **Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'unità immobiliare venga utilizzata da giovani professionisti, di età inferiore a 35 anni, per la quale si applica per i primi cinque anni di attività la tariffa di civile abitazione.

## **Art. 6**

### **Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) o non sono presenti arredi di alcun genere.

## **Art. 7**

### **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
  - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
  - e. i fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c.

## **Art. 8**

### **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutte le aree scoperte operative, di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

## **Art. 9**

### **Aree escluse dalla tassazione**

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
  - a. le aree non accessibili e/o delimitate da recinzione;
  - b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.

## **Art. 10**

### **Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali**

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, □ lettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmecanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
calzaturieri e tessili	30%
Altro	25%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

#### **Art. 11**

##### **Vincolo di solidarietà**

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

## **CAPO II**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES**

#### **Art. 12**

##### **Composizione della tariffa**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

#### **Art. 13**

##### **Commisurazione della tariffa**

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 158/1999.

#### **Art. 14**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, mentre la quota variabile è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento.

2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.

#### **Art. 15**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

#### **Art. 16**

##### **Determinazione della superficie imponibile**

1. La superficie da assoggettare al tributo è pari all'80% di quella catastale nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Nelle more della indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia del Territorio, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs 15 novembre 1992, n. 507 (TARSU).
3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

#### **Art. 17**

##### **Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

#### **Art. 18**

##### **Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

#### **Art. 19**

##### **Piano finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe, determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli.
4. Il contenuto e le modalità di redazione del piano finanziario, sono dettate dal D.P.R. n. 158/99.

### **CAPO III**

## **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

#### **Art. 20**

##### **Utenze domestiche**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in una unità.
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
  - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
  - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.

#### **Art. 21**

##### **Classificazione delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

#### **Art. 22**

##### **Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

#### **Art. 23**

##### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

### **CAPO IV**

## **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 24**

##### **Criteri per le riduzioni**

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
  - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
  - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

#### **Art. 25**

##### **Casi di riduzione ed agevolazione**

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
  - a. del 5 per cento per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;

- b. del 5 per cento per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
  - c. del 5 per cento per le unità adibite ad abitazioni, tenute a disposizione in cui non siano presenti soggetti residenti;
  - d. del 5 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - e. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.
  - f. del 5 per cento per i locali, diversi dalle abitazioni, in cui vengono esercitate attività commerciali da soggetti, ed in particolare da donne, con età inferiore ai 35 anni.
2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
3. La riduzione di cui alla lettera e) del comma 1, è cumulabile con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.

#### **Art. 26**

##### **Mancato svolgimento del servizio**

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 20% per il periodo di tempo di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.

#### **Art. 27**

##### **Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. Vengono introdotte le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:
- a. Riduzione della tariffa del 30% per i locali destinati ad abitazione principale ed occupati da nuclei familiari titolari di unico reddito, derivante da pensione, di ammontare non superiore alla pensione minima;
  - b. Riduzione della tariffa del 30% per i locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o superiore a 65 anni con invalidità civile non inferiore al 67% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali, aventi un ISEE che non deve superare € 12.000,00. L'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;
  - c. Esenzione totale per locali ed aree occupate da organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge n. 266/91, che sono iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 6 della su indicata legge.
2. Le riduzioni ed esenzioni sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni ed esenzioni.
3. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dal mese successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.
4. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**CAPO V**  
**DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA**

**Art. 28**

**Tributo giornaliero**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la TOSAP.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

**Art. 29**

**Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

**CAPO VI**  
**APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE**

**Art. 30**

**Copertura dei costi dei servizi indivisibili**

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.
2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.
3. La facoltà di cui al comma precedente è sospesa per l'anno 2013.

**Art. 31**

**Tributo provinciale**

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

**CAPO VII**  
**DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

**Art. 32**

**Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

#### **Art. 33**

##### **Termini per il pagamento del tributo**

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
  - 1° rata entro il 30 giugno;
  - 2° rata entro il 31 agosto;
  - 3° rata entro il 31 ottobre;
  - 4° rata entro il 31 dicembre.
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. Sono fatte salve le disposizioni di versamento dettate per l'anno 2013.
4. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

#### **Art. 34**

##### **Versamento del tributo**

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale, mentre la maggiorazione di 0,30 euro a mq è versata allo Stato, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato.
2. Il tributo viene corrisposto a titolo di acconto, salvo conguaglio successivo.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

#### **Art. 35**

##### **Dilazioni di pagamento e rateazioni**

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.

#### **Art. 36**

##### **Rimborsi e arrotondamenti**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

#### **Art. 37**

##### **Importi minimi e altre disposizioni**

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

#### **Art. 38**

##### **Funzionario responsabile del tributo**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**CAPO VIII**  
**ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

**Art. 39**

**Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

**Art. 40**

**Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

**Art. 41**

**Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

**CAPO IX**  
**NORME TRANSITORIE**

**Art. 42**


**Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

## COLLEGIO DEI REVISORI



Al Sindaco  
Ing. Vincenzo Brasiello  
All'Assessore al Bilancio e Tributi  
Dott. Domenico De Biase  
Al Segretario Comunale  
Dott.ssa Vania De Cocco

Sede

Oggetto: parere riguardante il Regolamento TARES

---

Il Collegio dei Revisori nelle persone di :

dott. Marco Caccavale - Presidente

dott.ssa Filomena Tafuro - Componente

dott.ssa Amelia Savastano - Componente

### PREMESSO

che in data odierna veniva consegnato a questo Collegio, per il parere di competenza, la Bozza di Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES unitamente alla proposta di deliberazione con la quale l'Amministrazione propone al C.C., per l'approvazione, il Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi - TARES (prot. n. 12613 del 27/09/2013)

### VISTE

le norme che regolano l'attività di revisione contenute negli artt. 234 e ss, in particolare, nell'art. 239 co.1 lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/2000, nonché negli artt. 59 e ss. dello Statuto e negli artt. 73 e ss. del Regolamento di contabilità dell'Ente;

le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.l. 201/2011, istitutivo, con decorrenza dal 01/01/2013, del nuovo tributo TARES, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 102/2013, che ne hanno, tra l'altro, abrogato l'originario comma 19;

### PRESO ATTO

del parere positivo circa la regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del servizio finanziario, dott. Raffaele Campanile;

### RILEVATO

che sia nella bozza di regolamento che nella proposta di delibera è ancora contenuto il riferimento all'abrogato comma 19 dell'art. 14 del d.l. 201/2011, che dunque va eliminato.

nulla avendo da osservare per il resto,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta approvazione del Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES.

Letto, confermato e sottoscritto


Grumo Nevano, li 27 settembre '13

Il Collegio dei Revisori

dott. Marco Caccavale - Presidente

dott.ssa Filomena Tafuro - Componente

dott.ssa Amelia Savastano - Componente



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Giuseppina Chianese


f.to dott.ssa Vania De Cocco

---

---

PER COPIA CONFORME: 20/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Vania De Cocco



---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/11/2013

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_/12/2013

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Vania De Cocco